

ORDINE
DEGLI
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
ASCOLI PICENO

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Spett.le C.N.A.P.P.C.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
Via S.Maria dell'Anima, 10
00186 – ROMA

E p.c.:

Sig. Presidente del TRIBUNALE di
ASCOLI PICENO

Sig. Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di ASCOLI PICENO

Oggetto: REGOLAMENTO PROCEDURALE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA MODIFICATO.

Il Consiglio di Disciplina presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Ascoli Piceno:

- visto l'art. 8 del DPR n. 137 del 2012, comma 1;
- visto anche il regolamento emanato dal CNAPPC ex art. 8 comma 3 del DPR succitato, art. 2 comma 1 e 4,

ha proceduto, nella sua riunione del 2 Marzo u.s., ad una modifica del Regolamento procedurale per la trattazione dei provvedimenti disciplinari connessi al rispetto del Codice deontologico degli iscritti all'Albo provinciale.

Si porta pertanto a conoscenza del regolamento modificato in allegato.

Cordiali saluti.



Il Presidente del Consiglio di Disciplina:
(Arch. Francesco Cinciripini)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cinciripini", written over a faint circular watermark.

Allegato: 1

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Dell'ORDINE degli ARCHITETTI
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Della Provincia di ASCOLI PICENO

(Con modificazione deliberata il 2 marzo 2022: soppressione art. 15-bis)

Corso Vittorio Emanuele n. 44/A - 63100 Ascoli Piceno Tel/fax 0736 336173
e-mail architettiascolipiceno@awn.it PEC oaappc.ascolipiceno@archiworldpec.it
web <http://www.ap.archiworld.it/>

INDICE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA **PRESSO L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

Art.1	Consiglio di disciplina
Art.2	Attività del Consiglio di disciplina
Art.3	Presidenze del Consiglio
Art.4	Collegialità del Consiglio
Art.5	Sedute del Consiglio
Art.6	Svolgimento e Verbali delle sedute
Art.7	Principi generali del procedimento disciplinare
Art.8	Responsabilità disciplinare
Art.9	Esercizio dell'azione disciplinare
Art.10	Astensione e ricusazione
Art.11	Avvio del procedimento disciplinare. Compiti della Segretaria
Art.12	Pendenza di altro procedimento giudiziario
Art.13	Poteri del Presidente e Convocazione e funzionamento del Collegio
Art.14	Archiviazione immediata
Art.15	Apertura del procedimento disciplinare
Art.16	Audizione - Deposito documenti e memorie
Art.17	Relazione sull'espletata istruttoria
Art.18	Fissazione e comunicazione della data dell'udienza
Art.19	Udienze
Art.20	Decisione
Art.21	Requisiti della decisione
Art.22	Sanzioni disciplinari
Art.23	Pubblicità
Art.24	Prescrizione dell'azione disciplinare
Art.25	Notificazione e comunicazione della decisione
Art.26	Impugnazione
Art.27	Procedimenti disciplinari pendenti alla data di costituzione del Consiglio di disciplina
Art.28	Entrata in vigore e modifiche

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI ASCOLI PICENO

Art. 1 Consiglio di disciplina

1. Presso il Consiglio provinciale dell'Ordine degli architetti è costituito un Consiglio di disciplina. Le funzioni di Presidente sono svolte, in conformità all'art. 8, comma 4, del D.P.R. 137/2012, dal componente con maggiore anzianità. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità.
2. Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri.
3. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità.
4. Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti relativi al procedimento disciplinare.
5. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine.

Art.2 - Attività del Consiglio di disciplina

L'attività del Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Architetti è precisata dal presente Regolamento, ai sensi dell'art.42 del RD 23-10-1925 n. 2537.
Il Regolamento integra operativamente le attribuzioni di legge, che restano piene e complete.

Art.3 - Presidenze del Consiglio

Il Consiglio di Disciplina è di norma presieduto dal Presidente, nel caso di sua assenza o impedimento subentra il consigliere più anziano di età.

Art.4 - Collegialità del Consiglio

Il Consiglio lavora collegialmente, definendo la propria linea sui vari problemi e aspetti, stabilendo quando opportuno, più precisi programmi operativi in ordine a situazioni emergenti. I Consiglieri, isolatamente e non, possono venire incaricati dal Consiglio di disciplina di seguire volta a volta determinati impegni, pertanto l'apporto dei singoli Consiglieri non si esaurisce nelle sedute prescritte.

Art.5 - Sedute del Consiglio

Le sedute del Consiglio hanno frequenza di norma mensile e sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta inviata al recapito dei Consiglieri con congruo anticipo.

In caso di urgenza, a seguito di motivata richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, il Presidente procederà alla convocazione della relativa seduta nel termine di 10 giorni dalla richiesta.

Contestualmente alla convocazione sarà inviato l'ordine del giorno predisposto dal Presidente sulla scorta anche delle richieste avanzate dai singoli Consiglieri e delle priorità degli argomenti da trattare.

In caso di particolare urgenza eventuali argomenti aggiuntivi all'o.d.g. possono essere ammessi in apertura della seduta previa specifica votazione favorevole.

Art.6 - Svolgimento e Verbali delle sedute

Il Presidente, dopo aver verificato l'esistenza del numero legale per la validità della seduta, costituito dalla metà più uno dei componenti, dichiara aperti i lavori e passa all'esame dei singoli punti all'o.d.g. illustrandoli o dando la parola al relatore, quindi apre la discussione sull'argomento ed infine ne riassume sinteticamente i contenuti per la stesura della deliberazione che viene posta ai voti.

I consiglieri che non possono partecipare alle sedute del Consiglio sono tenuti a darne comunicazione scritta o verbale agli uffici di Segreteria; in caso contrario la loro assenza sarà considerata ingiustificata.

Art. 7 Principi generali del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo degli architetti dell'Ordine, è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto, per azioni od omissioni che costituiscano violazione di norme di legge e regolamenti del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e diligenza, a tutela dell'interesse pubblico e nel corretto esercizio della professione.

2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche.

3. Il procedimento è regolato dal D.P.R. 137 del 2012, dalla Guida ai Procedimenti disciplinari del CNAPPC e dalle norme del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Art. 8 Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza parziale o totale dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.

2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

3. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

- a) intenzionalità del comportamento;
- b) negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
- c) responsabilità connessa alla posizione di lavoro;
- d) danno o pericolo causato;
- e) concorso fra più professioni e/o operatori in accordo tra loro;
- f) recidiva e/o reiterazione;
- g) ogni altro elemento idoneo a qualificare la gravità del comportamento.

4. L'iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, solo qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria e secondo quanto previsto dal 5 comma dell'art.11 delle vigenti norme del Codice Deontologico.

Art. 9 Esercizio dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina costituito presso il Consiglio provinciale dell'Ordine nel cui albo il professionista è iscritto. Il Consiglio provinciale di disciplina opera, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.P.R. 137/2012, anche attraverso i Collegi di disciplina di cui all'art.8. 2.

2. L'iscritto all'albo sottoposto a procedimento disciplinare non può ottenere la cancellazione né il trasferimento presso altro Ordine Provinciale fino alla conclusione dello stesso.

Art. 10 Astensione e ricusazione

1. I membri del Consiglio di disciplina che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'art. 51 c.p.c. e nell'art.5 del Regolamento CNAPP ex art.8 comma 3 del DPR 137/2012

I membri stessi possono essere ricusati dall'incolpato per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di disciplina almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione.

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente, il Consiglio di disciplina decide, entro dieci giorni e comunque prima della data fissata per l'audizione, su proposta del Presidente, con provvedimento impugnabile di fronte al Consiglio Nazionale di disciplina entro 20 gg. dalla notifica del provvedimento all'incolpato.

3. Nei casi di astensione o ricusazione, il Presidente del Consiglio di disciplina provvede alla sostituzione del componente ricusato o astenuto con uno dei membri supplenti o rimette gli atti ad altro Collegio.

Art. 11 Avvio del procedimento disciplinare Compiti della Segretaria

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto è promosso d'ufficio dal Consiglio di disciplina, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta degli interessati in seguito a notizie di abusi e manchevolezze.

2. Si considerano interessati gli iscritti nell'albo nonché i soggetti che possono aver subito un pregiudizio dalla condotta di questi.

3. Costituisce notizia di illecito disciplinare ogni segnalazione scritta pervenuta al Consiglio di disciplina, nella quale sia in astratto riconoscibile la violazione di norme deontologiche.

4. La notizia di illecito disciplinare può pervenire al Consiglio di disciplina con qualsiasi scritto, purché sia riconoscibile e certa la provenienza della notizia. Non costituisce notizia di illecito disciplinare lo scritto anonimo.

5. Costituisce notizia di illecito disciplinare anche quella desunta dai mezzi di informazione. Di essa deve essere fatta comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Disciplina con indicazione precisa della fonte.

6. La persona, o l'Ufficio, che ha prodotto la notizia di illecito disciplinare assume la qualifica di "esponente".

7. Le notizie di illecito disciplinare vengono esaminate dal Consiglio di disciplina. L'esame delle notizie di illecito disciplinare deve avvenire senza ingiustificati ritardi.

8. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale può essere sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

9. Quando il Consiglio provinciale dell'Ordine ha notizia di fatti disciplinarmente rilevanti ne dà immediata comunicazione al Consiglio di disciplina.

Art. 12 Pendenza di altro procedimento giudiziario

1.-Il procedimento penale nei confronti di un iscritto, sottoposto ad indagini o imputato per un fatto di rilevanza deontologica, comporta la sospensione del provvedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art.653 del c.p.p fino alla pronuncia della sentenza penale definitiva o del decreto di archiviazione.

E' fatto salvo comunque quanto dispone il 5° comma dell'art.37 (potestà disciplinare) delle vigenti norme deontologiche.

2.-Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell'art. 653 c.p.p. la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna; ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell'incolpato.

3. Nel caso in cui penda procedimento civile o amministrativo tale sospensione è facoltativa.

Art. 13 Poteri del Presidente e Convocazione e funzionamento del Collegio

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina di propria iniziativa, su indicazioni del Presidente dell'Ordine e/o su decisione del Consiglio di disciplina può, in qualsiasi momento, convocare l'iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, verificando in momento successivo allorché se ne riscontrino le condizioni, l'opportunità di dare corso ad un procedimento disciplinare.

2. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente del Collegio:

- a) riceve dal Consiglio di disciplina ogni atto e documento, anche in copia, attinente ai procedimenti disciplinari per quanto delegato. Gli atti non sono divulgabili;
- b) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;
- c) dirige lo svolgimento degli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari.

3. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri. Il Collegio, ritenuta esaurita l'attività, relaziona al Consiglio attraverso il suo presidente o suo delegato.

4. Le funzioni di segreteria del Collegio di disciplina sono svolte dagli uffici del Consiglio provinciale che formano e custodiscono il fascicolo d'ufficio.

5. Il Segretario del Collegio è il componente più giovane per anzianità anagrafica, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni e redige il verbale delle sedute.

6. I componenti del Consiglio di disciplina assumono l'obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell'espletamento del mandato.

Art. 14 Archiviazione immediata

1. Il Consiglio di disciplina, fuori del caso di richiesta proveniente dal pubblico ministero o dall'interessato, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:

- a) i fatti palesemente non sussistano;
- b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto nell'albo dell'Ordine Provinciale di appartenenza

2. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è motivato e comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'iscritto, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui all' articolo 11.

Art. 15 Apertura del procedimento disciplinare

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, ricevuta la segnalazione, la trasmette, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, all'iscritto interessato, invitandolo a fornire chiarimenti nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Nel caso in cui non vi siano i presupposti per procedere ad archiviazione immediata ai sensi dell'art.14, comunque, nel caso di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria, il Consiglio di disciplina apre il procedimento disciplinare.

3. La delibera con la quale il Consiglio decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere motivata, contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate, e la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia. La delibera deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'incolpato e ai soggetti di cui al l'art.11, comma 2

4. La delibera di apertura del procedimento disciplinare può comprendere la delega ad un Collegio incaricandolo dell'adempimento di singoli atti.

5. Il Presidente del Consiglio provvede a mettere a disposizione del Collegio il fascicolo del procedimento.

6. Ricevuti gli atti, il Presidente del Collegio avvia l'attività delegata.
7. La fase istruttoria deve essere conclusa nel minore tempo possibile.

Art. 16 Audizione - Deposito documenti e memorie

1. L'istruzione viene espletata mediante l'acquisizione dei documenti necessari, ove consentita dalla legge, e l'assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7.
2. Il presidente del Collegio, ove lo ritenga opportuno, può disporre la convocazione dell'incolpato. Egli provvede alla relativa comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con l'indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti entro il termine di quindici giorni. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni.
3. Può essere altresì sentito l'esponente al quale può essere chiesta l'esibizione di documenti.
4. Dell'audizione dell'incolpato e dell'esponente di cui ai precedenti commi viene redatto processo verbale.

Art. 17 Relazione sull'espletata istruttoria

Conclusa l'istruzione, il Presidente del Collegio o suo delegato provvede a riferire al Consiglio le risultanze dell'attività istruttoria, a mettere a disposizione del Consiglio il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito.

Art. 18 Fissazione e comunicazione della data dell'udienza

1. Il Consiglio, qualora non decida per l'archiviazione, fissa la data dell'udienza, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni a riguardo.
2. Il Consiglio può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione del capo di incolpazione.
3. La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione del capo di incolpazione deve essere comunicata all'incolpato ed ai soggetti di cui all'art.11, comma 2, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L'incolpato può presentare memorie e documenti entro 20 gg. dal ricevimento della predetta comunicazione.
4. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

Art. 19 Udienze

1. Nel corso dell'udienza, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, il Consiglio ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.
2. Le udienze avanti il Consiglio non sono pubbliche, si tengono presso la sede del Consiglio dell'Ordine.
3. L'incolpato può farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia.
4. Qualora non possa essere conclusa l'udienza, il Consiglio può rinviare il procedimento ad altra udienza.

Art. 20 Decisione

1. Espletati gli incumbenti, il Consiglio si ritira per deliberare.
2. Il Consiglio delibera con decisione motivata per l'archiviazione o per l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 22.
3. La decisione, notificata al Presidente dell'Ordine, al Pubblico Ministero ed alle parti interessate, viene pubblicata, mediante deposito nella segreteria, entro il termine di trenta giorni dall'udienza.

4. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine dell'udienza, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella segreteria e notificata ai sensi e con le modalità di cui all'art 23 del presente regolamento.

Art. 21 Requisiti della decisione

In caso di pronuncia di un provvedimento disciplinare, la deliberazione va presa su fatti sicuramente accertati.

Il provvedimento deve essere argomentato, deve illustrare puntualmente i fatti addebitati ed essere congruamente e logicamente motivato.

Nel provvedimento vanno indicati gli articoli delle norme deontologiche violate.

La decisione del Consiglio deve contenere:

- composizione del Consiglio
- nome, cognome, residenza o domicilio dell'incolpato;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- la sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Consiglio di Disciplina;
- la data di pubblicazione;
- l'avviso che la sanzione sarà annotata nell'Albo;
- l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale di disciplina e l'indicazione del relativo termine;
- indicazione dei soggetti ai quali viene comunicata la decisione.

Art. 22 Sanzioni disciplinari

Il Consiglio di Disciplina, una volta accertata la responsabilità disciplinare, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento, infligge all'iscritto una delle seguenti sanzioni:

a) l'avvertimento

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore dei sei mesi e di due anni nei casi previsti dall'art.29 del DPR 380/2001;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ripeterle.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'albo, a seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività professionale in corso.

Dal momento della pronuncia della sanzione, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, in analogia all'art. 588 comma 1 c.p.p..

Nel caso di sospensione dall'esercizio professionale o di cancellazione dall'albo, la decorrenza degli effetti della sanzione deve essere differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dalla normativa vigente per la presentazione del ricorso, poiché l'eventuale proposizione del ricorso nei termini comporta la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione, fino alla definitiva decisione del C.N.A.P.P.C.

Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal C.N.A.P.P.C..

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio di disciplina a seconda delle circostanze, comunica al Presidente dell'Ordine di eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare o arresti domiciliari e fino alla loro

revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo, è sempre ordinata la cancellazione dal medesimo. Nei casi di sospensione obbligatoria e di condanna che impedirebbero l'iscrizione, i relativi provvedimenti sono adottati, d'ufficio dal Consiglio di disciplina, anche su segnalazione dell'Ordine, senza attivare apposito procedimento disciplinare.

Il procedimento giudiziario non sospende l'azione disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del Codice deontologico e dovrà essere esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio, e portata eventualmente a conclusione, indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria.

Nel caso di morosità dell'iscritto, su segnalazione dell'Ordine ed a seguito di istruttoria di carattere amministrativo, viene avviato dal Consiglio di disciplina un ordinario procedimento disciplinare nei suoi confronti, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell'iscritto medesimo (v. art. 50, R.D. 1 2537/25). Il provvedimento di sospensione ha efficacia e durata a tempo indeterminato, ovvero fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati e le relative penalità.

All'applicazione della sanzione disciplinare consegue la condanna al versamento al Consiglio dell'Ordine dell'importo forfettario dal medesimo determinato, a titolo di rimborso delle spese del procedimento. Il mancato versamento dell'importo di tale rimborso è parificato, ai fini deontologici, alla morosità della quota annuale di iscrizione, nel termine stabilito del Consiglio dell'Ordine.

Art. 23 Pubblicità

La sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dall'albo sono rese pubbliche mediante annotazione nell'albo stesso ai sensi dell'art. 61 del Codice della Privacy (Comma 2 D. Lgs.196/03) che espressamente consente di "menzionare nell'albo professionale l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione".

Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di lavoro dipendente o di altra forma di rapporto di lavoro, il Consiglio comunica al datore di lavoro la sospensione dall'esercizio della professione, con indicazione dei relativi periodi, e/o la cancellazione dall'albo.

Le annotazioni si riferiscono solamente ai provvedimenti disciplinari esecutivi. Ossia quando la decisione che li ha determinati non è più appellabile per scadenza del termine perentorio fissato per la proposizione del ricorso.

Art. 24 Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal fatto che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 25 Notificazione e comunicazione della decisione

L'avvertimento è comunicato all'iscritto dal Presidente del Consiglio con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, ed inviata, per conoscenza, al Presidente dell'Ordine.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto dal Presidente del Consiglio di Disciplina a mezzo PEC (in caso di non rinvenimento, a mezzo ufficiale giudiziario) ed inviati, per conoscenza, al Presidente dell'Ordine ed al Procuratore della Repubblica competente.

I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati tramite PEC agli enti ai quali viene trasmesso l'Albo, e in particolare ai seguenti uffici ed enti nazionali:

Corte di appello, Tribunale, Procura della Repubblica, Prefettura, Camera di Commercio, Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Università e della Ricerca,

Consiglio Nazionale Architetti P.P.C., Consigli degli Ordini Architetti P.P.C. italiani; Incassata; Comuni della Provincia e della Regione.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico Nazionale.

Gli atti del procedimento depositati presso l'Ordine sono riservati e come tali debbono essere conservati.

Art. 26 Impugnazione

Il provvedimento del Consiglio di disciplina che conclude il procedimento può essere impugnato dal P.M. e dall'incolpato con ricorso depositato al Consiglio Nazionale di disciplina entro 30 giorni dalla notifica e secondo i criteri indicati al capitolo Secondo della Guida ai procedimenti disciplinari edito dal CNAPPC.

Art. 27 Procedimenti disciplinari pendenti alla data di costituzione del Consiglio di disciplina

I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del Consiglio di Disciplina sono trasmessi allo stesso dal consiglio dell'ordine.

Art. 28 Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e può essere adeguato o variato con delibera del Consiglio di disciplina.

28 gennaio 2019

Il presidente del Consiglio di disciplina
Arch. Francesco Cinciripini